



Città Metropolitana di Messina

V Direzione Ambiente e Pianificazione

Via San Paolo is. 361 (ex I.A.I.) - 98122 Messina

tel. 090 7761575/139

Prot. _____ data _____

Oggetto: Covigenza autorizzazione in via ordinaria ai sensi ex art. 208 del D. Lgs. N. 152/06 ed iscrizione al registro recuperatori rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del medesimo Codice dell'Ambiente

Ditte Recuperatori Rifiuti della
Provincia di Messina

Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti
Servizio 8 – Palermo
Dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione

A.R.P.A. Sicilia
Arpa@pec.arpa.sicilia

e p.c. Comando Carabinieri N.O.E.
CATANIA
sct41036@pec.carabinieri.it

Facendo espresso riferimento a quanti indicato in oggetto, nonché dall'analisi della documentazione agli atti di questa Direzione, si vuole porre l'attenzione sulle fattispecie di attività di recupero, stoccaggio e/o autodemolizione, autorizzate per ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, che esercitano anche, contestualmente, attività di recupero per gli effetti degli artt. 214 e 216 della stessa norma.

Preliminarmente si evidenzia come l'istituto delle procedure semplificate rappresenti **una deroga** di legge alla procedura di autorizzazione ordinaria, e si riferisce non esclusivamente ad autorizzazioni espresse, ma anche ad iscrizioni che le Province, e le Città metropolitane, sono tenute ad effettuare, sulla base di una esplicita presa d'atto della volontà dell'operatore economico di svolgere una particolare attività imprenditoriale, nel mero rispetto dei regolamenti nazionali che disciplinano il settore.

Questa specifica modalità d'azione obbliga il soggetto pubblico ad una significativa attenzione amministrativa, che deve contemplare un'attenta valutazione delle possibili ricadute ambientali, derivanti dal citato esercizio d'impresa, diversamente dal percorso preventivo di valutazione delle procedure ordinarie (che prevedono apposite conferenze dei servizi con acquisizione di documentazione esaustiva al vaglio degli enti preposti); nella procedura semplificata, quindi, permane la verifica d'ufficio, con la quale si può procedere al riscontro formale dei **requisiti e dei presupposti di legge richiesti**.

La giurisprudenza ha evidenziato **l'alternatività** tra autorizzazione ordinarie ex art. 208 (di cui al codice dell'ambiente) e semplificata, sottolineando come quest'ultima costituisca ***“un'eccezione rispetto alla regola”*** che resta, appunto, l'autorizzazione ordinaria: *“le procedure semplificate rappresentano, infatti, una deroga di legge all'esercizio di una attività prevista in via ordinaria dagli artt. 208 e seguenti del D. Lgs. N. 152/2006, ed i requisiti necessari per l'attivazione, sono prefissati da standards ministeriali e, precisamente, dal D.M. 5/02/1998 quanto ai rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 16 Giugno 2002, per i rifiuti pericolosi”* (cfr. T.A.R. Napoli n. 5440/2019);

Quel che si registra, dalle verifiche effettuate d'ufficio sui vari provvedimenti autorizzatori oggi vigenti, è che su un sito fornito di specifica autorizzazione regionale, si sovrappone una seconda attività, basata su un'iscrizione provinciale precedente (o successiva) e che in parte contraddice le indicazioni fornite dalle varie autorità competenti, senza che le stesse ne siano messe a conoscenza con una inosservanza, di fatto, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Pertanto, ad avviso di questa V Direzione Ambiente, tutte le attività di gestione rifiuti, **svolte in uno stesso impianto**, devono essere disciplinate da una sola autorizzazione ambientale.

Ad esempio, nel caso in cui un impianto di gestione rifiuti sia dotato di autorizzazione ordinaria **ai sensi dell'art. 208 e segg.**, la stessa deve prendere in considerazione **anche** le eventuali operazioni di recupero che si svolgono presso l'impianto, di cui costituiscono parte accessoria, e che **fanno capo al soggetto titolare dell'autorizzazione ordinaria**.

Eventuali **eccezioni** a questo indirizzo, che inducano alla coesistenza di regimi autorizzativi diversi nel medesimo insediamento, **devono essere giustificate** da precise motivazioni di carattere tecnico gestionale, fatto salvo sia dal punto di vista amministrativo che della responsabilità della gestione, il principio della separazione tra gli ambiti di attività. Le due gestioni devono risultare, infatti, sia logisticamente che funzionalmente nettamente separate.

Per tutto quanto sopra premesso, dalla interpretazione della giurisprudenza oggi espressamente riferibile alla casistica in argomento e per le motivazioni sopra esposte, **si ritiene** che, la previsione della comunicazione di inizio attività o di rinnovo della stessa, non costituisca una forma di ***“liberalizzazione dell'attività”*** ed i provvedimenti che hanno dato luogo all'iscrizione di ditte nel registro Recuperatori

Rifiuti di questa Città Metropolitana non autorizzano, comunque, la coesistenza delle procedure semplificate con la procedura ordinaria, né legittimano in alcun modo una sorta di affidamento, che si sia conseguentemente ed eventualmente creato.

Per effetto di ciò si invitano le ditte che rientrassero in tale fattispecie, **al fine di non incorrere nell'immediata sospensione dell'attività di recupero esercitata**, a volere proporre, al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Palermo, ed a modifica dell'autorizzazione ordinaria in loro possesso, un progetto ai fini all'esercizio ex art. 208 D. Lgs. N. 152/06, che contempli le attività di recupero ai sensi degli artt. 214 - 215 - 216, che coesistono sul sito.

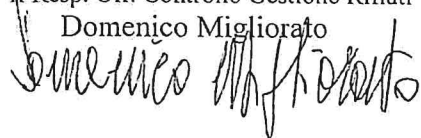
Appare utile in questa sede ricordare che il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 30 Marzo 2015 ha reintrodotta per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate (5 ton. In alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi. Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215, 216 del D. Lgs. 152/06 e rientri nei casi sopra descritti, dovrà attivarsi al fine dell'espletamento della verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Si precisa che, pertanto, eventuali istanze di rinnovo non in possesso dei presupposti di legge, saranno rigettate e non si procederà all'iscrizione nel registro recuperatori rifiuti di questa Città Metropolitana di Messina.

Il Resp. Uff. Controllo Gestione Rifiuti

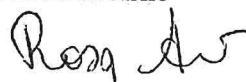
Domenico Migliorato



Il Funz. Resp. servizio Titolare di P.O.

Delega Funzioni D.D. n. 368 del 23/04/2021

D.ssa Rosa Arnò



Il Dirigente:

Dott. Salvo Puocchio

